

Dopo l'articolo 38, sono inseriti i seguenti:

Art. 38-bis
(Riduzione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive)

1. Nell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;

b) al medesimo comma 1, lettera b), il numero 1), è sostituito dal seguente: “1) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), i costi relativi al personale classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile;”;

c) dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti: “4-quater. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. Rilevano gli incrementi del predetto personale nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004; la media dell'incremento occupazionale raggiunto nei predetti periodi di imposta costituisce l'incremento massimo agevolabile nei periodi d'imposta successivi. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al periodo precedente è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

4-quinquies. Nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato che istituisce la Comunità europea, dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è raddoppiato.”.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004, ad eccezione di quelle della lettera c), che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 38-ter
(Attuazione della riforma dell'IRE)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, comma 1, le parole "nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 11", sono sostituite dalle seguenti: "nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12";

b) l'articolo 13 è rinumerato in articolo 12 e la relativa rubrica è sostituita dalla seguente: "Deduzioni per oneri di famiglia"; nel medesimo articolo sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è aumentata a:

a) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

b) 3.200 euro, se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.";

c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

2) nei commi 3 e 4, le parole "Le detrazioni per carichi di famiglia" sono sostituite dalle seguenti: "Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2";

3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: "5. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

6. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 5 spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali. ";

c) l'articolo 12 è rinumerato in articolo 13 e sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'alea del comma 1, le parole "della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12";

2) le lettere da a) ad e) dello stesso comma 1, sono sostituite dalle seguenti:

- “a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
- c) oltre 33.500 euro, 39 per cento.”;

3) nel comma 2, le parole: “negli articoli 13, 14 e 15.” sono sostituite dalle seguenti: “negli articoli 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.”;

d) l'articolo 14 è abrogato.

2. E' introdotto un contributo di solidarietà del 4 per cento sulla parte di reddito imponibile di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 100.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

3. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti prima del 1° gennaio 2005, il riferimento, salvo che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto di quanto disposto dal comma 1, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione disposta con il presente provvedimento.

4. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.

5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 23:

1) nel comma 2, lettera a), le parole “al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo unico, ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 sono effettuate”, sono sostituite dalle seguenti: “al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso. Le deduzioni di cui all'articolo 12 sono riconosciute”; nel medesimo comma, lettera c), dopo le parole “biennio precedente” sono aggiunte le seguenti “; al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 del medesimo testo unico”;

2) nel comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: “I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui alle lettere c) e f) dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.”;

3) nel comma 4 il terzo periodo è soppresso;

b) nell'articolo 29:

1) nel comma 1, lettera c), dopo le parole "biennio precedente" sono aggiunte le seguenti " , al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 del medesimo testo unico";

2) nel comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituto deve specificare quale delle opzioni previste al comma 3 dell'articolo 23 intende adottare."

Art. 38-quater
(Fondo rotativo per il sostegno all'investimento ed all'innovazione)

1. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a., un apposito Fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese». Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale.

2. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 9.

3. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti, il Fondo è ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio.

4. Il CIPE, con una o più delibere adottate con le modalità previste dal comma 3:

a) stabilisce i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati;

b) approva una convenzione tipo che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, stabilendo le modalità per assicurare che l'importo complessivo dei finanziamenti erogati non superi l'importo assegnato dal CIPE e che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 9;

c) prevede la misura minima del tasso di interesse da applicare;

d) stabilisce la durata massima del piano di rientro;

e) prevede che le nuove modalità di attuazione ed erogazione delle misure agevolative previste dal presente articolo si applicano a programmi di investimento per i quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 5, non è stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o parziale, a condizione che l'impresa agevolata manifesti formale opzione e comunque previo parere conforme del soggetto responsabile dell'istruttoria.

5. Per avvalersi delle agevolazioni di cui al presente articolo, con decreto di natura non regolamentare il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, in relazione ai singoli interventi previsti dal comma 3, nel rispetto dei principi contenuti nel presente articolo e di quanto disposto dal comma 4, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai

finanziamenti agevolati previsti dal presente articolo. In particolare, sono stabiliti le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese d'investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.

6. Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione è determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. La differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonché gli oneri derivanti dal comma 8, sono posti, in favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a., a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 9.

7. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del finanziamento agevolato e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, comma 2, punto 2) della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

8. Alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., sulle somme erogate in anticipazione, è riconosciuto, a valere sui finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 4, lettera a) il rimborso delle spese di gestione del Fondo in misura pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate annualmente.

9. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa all'anno 2007 e all'onere decorrente dal 2008, pari rispettivamente a 50 milioni di euro e a 150 milioni di euro si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 6 dell'articolo 35 quater.

Art. 38-quinquies
(Debiti di fornitura delle amministrazioni statali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, è istituito un "Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura", al quale vengono riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2004, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato, ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.
2. La Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., in relazione alle cessioni di credito di cui al precedente comma, dispone i pagamenti a valere su un apposito Fondo istituito, con una dotazione di 2.000 milioni di euro, presso la gestione separata della medesima cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze può provvedere al pagamento alla Cassa S.p.A. delle somme erogate, in un periodo massimo di 15 anni, a carico del fondo di cui al comma 1, nonché, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione.
4. La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. predispone apposita rendicontazione annuale sull'amministrazione del Fondo da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di quanto alla stessa dovuto.
5. Agli oneri di cui al comma 3, valutati in complessivi 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 6 dell'articolo 35-quater.

All'articolo 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1 sostituire le parole “a decorrere dall'anno 2005, di 56 milioni di euro” con le seguenti:

“di 264 milioni di euro per l'anno 2005 e di 354 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.”

Al comma 2 sostituire le parole “a decorrere dall'anno 2005 di 22 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro” con le seguenti:

“di 107 milioni di euro per l'anno 2005 e di 144 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 93 milioni di euro e di 126 milioni di euro”.

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 16 bis della presente legge riferite all'anno 2005. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all'incentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1.”.

Il comma 5 è soppresso.

ALLA TABELLA C

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:

-articolo 5, comma: spese per il funzionamento delle università (4.1..2.11- finanziamento ordinario delle università statali- cap 1694)

2005	2006	2007
+300.000	+300.000	+300.000

CONSEQUENTEMENTE:

- Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

“Art. 16-bis

(Organici, assunzioni a tempo indeterminato e mobilità del personale)

1. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei principi e criteri di cui all'art.1, comma 1, del predetto decreto legislativo e dell'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto dei processi di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 27 della presente legge, mirate ad una rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere all'utenza, con significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le amministrazioni che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finché non provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al termine del triennio 2005 – 2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente articolo. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 3, commi 53, ultimo periodo, e dell'art. 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché le procedure concorsuali in atto alla data del 31 ottobre 2004, le mobilità che l'amministrazione di destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia, al personale della carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, agli

ordini e collegi professionali e relativi consigli e federazioni, alle Università, al comparto scuola ed alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

3. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute: nell'art. 3, commi 59, 70, 146, 153, e nell'art. 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell'art. 2 del decreto legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2004, n. 87 e nell'art. 1, commi 2 e 2bis del decreto legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze Armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2004, n. 225, e quelle di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2004, n. 224, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. E' consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale.
4. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 3, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, a 160 milioni di euro per l'anno 2006, a 280 milioni di euro per l'anno 2007 ed a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all'art. 39, comma 3ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 le assunzioni, previa attivazione delle procedure di mobilità, devono essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori, al 20 per cento per l'anno 2005, al 20 per cento per l'anno 2006 ed al 50 per cento per l'anno 2007, delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno precedente tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3. Le province e i comuni che non abbiano rispettato le regole

del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell'anno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma.

6. Le disposizioni in materia di assunzioni di cui al presente articolo si applicano anche al trattenimento in servizio di cui all'articolo 1quater del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. A tal fine, per il comparto scuola si applica la specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni.
7. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 19 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
8. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano al comparto scuola, alle università nonché agli ordini ed ai collegi professionali e relativi consigli e federazioni.
9. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi.
10. A decorrere dall'anno 2008, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.
11. Il secondo periodo del comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto tra il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze."
12. A decorrere dall'anno 2005 le Università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziare nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziare nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente.

- 13 Per le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale le economie derivanti dall'attuazione del presente articolo conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli anni 2006 e 2007, sono destinate esclusivamente al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

concorrono al rispetto

all'art. 18 apportare le seguenti modifiche:

al comma 3, dopo le parole "dal presente comma", aggiungere le seguenti:
"la cui applicazione deve garantire il recupero all'insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unita' per ciascuno degli anni scolastici 2005/ 2006 e 2006/2007";

al medesimo comma 3, infine, aggiungere il seguente periodo: "Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca adotta ogni idonea iniziativa per assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.";

dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

"3 bis. La spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non puo' superare l'importo di 766 milioni di euro per l'anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei predetti limiti."

- Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

“Art. 21-bis

(Interventi vari in materia previdenziale)

1. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo 1, secondo comma della legge 13 agosto 1980, n.427, estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n.451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza dal 1° gennaio 2005.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale è abrogato l'allegato B al Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e i trattamenti economici previdenziali di malattia riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato Regio Decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria. I trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, o comunque diversi dagli stessi, previsti ed applicati alla predetta data dal citato allegato B e dagli accordi collettivi nazionali che stabilivano a carico delle disciolte Casse di soccorso particolari prestazioni, trasferite dal 1° gennaio 1980 all'INPS ai sensi della legge 23.12.1978, n.833, sono da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro.”.

Dopo l'articolo 35, sono inseriti i seguenti:

Art. 35 bis

Finanziamento dello sport

1. A partire dal 1 ° gennaio 2005, una quota parte, delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva, dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall'enalotto, dal bingo, dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione istantanea e differita, nonché da eventuali giochi di istituzione successiva a tale data, è destinata al CONI per il finanziamento dello sport.
2. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali provenienti dai giochi di cui al comma 1 nonché le modalità di trasferimento periodico dei fondi per il finanziamento del CONI, sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato d'intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato da emanarsi entro il 31 marzo 2005. Per il quadriennio 2005 - 2008, le risorse a favore del CONI sono stabilite in misura non superiore a 450 milioni di euro annui, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178. Dette risorse sono comprensive del contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e per i Giochi Olimpici di Pechino 2008.
3. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 16, secondo, terzo e quarto periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1° gennaio 2005, al fine di assicurare l'incremento dei volumi di raccolta derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva e tenuto conto delle nuove modalità di finanziamento del CONI, la posta di gioco dei concorsi pronostici di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, è così rideterminata:
 - a) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;
 - b) 50 per cento, come montepremi;
 - c) 33,84 per cento, come imposta unica;
 - d) 2,45 per cento, come contributo all'Istituto per il credito sportivo;
 - e) 5,71 per cento, come contributo alle spese di gestione.Le vincite non riscosse entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per i concorsi indetti dopo il 1° gennaio 2005, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente successivo.
4. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 16, secondo, terzo e quarto periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire da 1 ° gennaio 2005, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI di cui ai commi 1 e 2, l'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è fissata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Dalla stessa data nessuna quota di prelievo, determinata sul prelievo lordo, è riconosciuta a favore del CONI sulle medesime scommesse.

Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per le scommesse indette dopo il 1° gennaio 2005, sono acquisite dall'erario.

5. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 16, secondo, terzo e quarto periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1° gennaio 2005, la posta unitaria di gioco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 e successive modificazioni ed integrazioni, è così rideterminata, trovando applicazione, per la percentuale residua, la disposizione di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b, della legge 13 maggio 1999, n. 133:
 - a) 57 per cento, come disponibile a vincite;
 - b) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;
 - c) 20 per cento, come imposta unica;
 - d) 5,71 per cento, come contributo alle spese complessive di gestione;
 - e) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva.A partire dalla stessa data, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI, è abroga la lettera a) del comma 2, dell'articolo 16, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
6. Con uno o più decreti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, in particolare per quanto attiene agli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori, nonché a quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi.
7. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, secondo principi di:
 - a) armonizzazione delle modalità di commercializzazione a quella dei concorsi pronostici;
 - b) economicità ed efficienza delle reti di vendita, fisiche e telematiche;
 - c) diffusione capillare delle stesse sul territorio nazionale;
 - d) sicurezza e trasparenza del gioco nonché tutela della buona fede dei partecipanti;e) salvaguardia dei diritti derivanti dall'applicazione del Decreto del Ministro delle Finanze 2 giugno 1998, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 35 ter

Gioco con partecipazione a distanza

1. Al fine di assicurare la tutela della fede pubblica e per una più efficace azione di contrasto al gioco illecito ed illegale il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta i provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione del gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento possono essere abilitati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche per le transazioni relative a forme di gioco non a distanza.

2. Per le attività di diffusione e gestione di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita direttiva del Ministro, può costituire società di scopo ovvero può procedere, attraverso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'individuazione di uno o più soggetti selezionati con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato regola le lotterie, differite ed istantanee, con partecipazione a distanza definendo la ripartizione percentuale della posta di gioco relativamente all'Erario, ai giocatori ed ai soggetti terzi nonché i criteri e le modalità di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può organizzare, congiuntamente alle amministrazioni competenti di altri Stati dell'Unione Europea, la gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni.
5. Nel caso di cui al comma precedente, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in accordo con le amministrazioni competenti degli altri Stati, stabilisce la ripartizione della posta di gioco.

Art. 35 quater

(Interventi vari in materia di entrata e di riduzione di spesa)

1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base dello stato di previsione dei Ministeri per **consumi intermedi** non aventi natura obbligatoria sono ulteriormente ridotte in maniera lineare, assicurando una minore spesa pari a 700 milioni di euro per l'anno 2005 ed una minore spesa annua di 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

2. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, salve quelle concernenti il settore universitario, oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2005, una minore spesa di 400 milioni di euro, e, a decorrere dall'anno 2006, in modo tale da assicurare una minore spesa annua di 600 milioni di euro.

3. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1 del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni, in legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità dell'energia elettrica e del gas, sono stabiliti modalità e termini dei versamenti di cui al presente comma.

5. I sottoelencati trasferimenti correnti alle imprese pubbliche sono ridotti, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per gli importi a fianco indicati:

	2005	2006	2007
Ferrovie dello Stato S.p.A. (Ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato).....	90.000.000	100.000.000	90.000.000
Poste Italiane S.p.A. (Ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.4. - Poste italiane).....	40.000.000	50.000.000	40.000.000
ANAS S.p.A. (Ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.45 - ANAS).....	40.000.000	50.000.000	40.000.000
Altre imprese pubbliche (Ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.44 - Fondo contratti programma)...	90.000.000	130.000.000	90.000.000

6. Gli importi fissi dell'imposta di registro, delle tasse di concessione governativa, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, sono aggiornati, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, tenuto conto anche dell'aumento dei prezzi al consumo quali risultanti dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, in misura tale da assicurare un maggiore gettito annuo, pari a 570 milioni di euro per l'anno 2005, a 1.120 milioni di euro per l'anno 2006 e 1320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

7. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell'**acconto** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99 per cento e quella dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è fissata al 100 per cento.

8. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 9 febbraio 2004, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Per l'anno 2006 il versamento è determinato con il decreto di cui al comma 5 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 650 milioni di euro."".

- *All'articolo 42, comma 17*, le parole: "Per l'anno 2005," sono soppresse; nello stesso comma le parole: "500 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "500 milioni di euro per l'anno 2005, 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.". (**ACCISA TABACCHI**)

Nella tabella A apportare le seguenti
variazioni:

	2005	2006	2007
Ministero degli Esteri	- 24.000	- 32.000	- 30.000
Ministero Interno	- 30.000	- 16.000	- 15.000
Ministero Lavoro	- 1.000	- 3.000	- 5.000
Ministero Comunicazioni	- 2.000	- 2.000	- 2.000
Ministero Politiche Agricole	- 3.000	- 6.000	- 8.000
Ministero Salute	- 10.000	- 11.000	- 10.000
TOTALE	- 70.000	- 70.000	- 70.000

IL GOVERNO

